## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

# COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 15 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL'U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/SANSOVINO CALCIO DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. CASSARA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALAZZOLO/CALCIO ACRI DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Cassara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSA YURI;
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SASSO AGOSTINO;

**SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L./GROUP C.DI CASTELLO S.R.L. DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello S.r.l. di Città di Castello (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. MAINER CARMELINO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (N°. 1997/291PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carmelino Mainer e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 5) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA S.R.L. (GIÀ SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FABIO DELLA LONGA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. ORA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL);
- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:
- DELL'ART.10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 7 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA LND;
- DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9185/633PF10/11/LG/AM/MG DEL 30.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DELL'U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FLAVIO REDAELLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. OLGINATESE;
- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ,
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:
- DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 4 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA L.N.D.;
- DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9266/636PF10/11/LG/AM/MG DEL 31.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCO NICOLINI SEGUITO GARA CALCIO CHIERI/ VALLEE D'AOSTE (Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

#### Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete